

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MINCATO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore MINCATO NICOLETTA

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da consulente e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, ha chiesto, in relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo, rilevatane l'opacità delle clausole e, quindi, l'impossibilità di discernere tra costi *up front* e costi *recurring*, che sia accertato il suo diritto al rimborso dell'importo di € 1.191,74 a titolo di restituzione delle commissioni e, più esattamente, della quota parte non maturata di esse al momento dell'estinzione del rapporto.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, si limita a rilevare la grave lacunosità delle allegazioni della ricorrente, che ha prodotto il solo frontespizio del contratto, e ciò in contrasto con quanto statuito dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 10929 del 2016 che richiede che il procedimento davanti all'Arbitro si svolga comunque nel rispetto dei principi generali del diritto processuale, ivi incluso il principio della domanda (sotto il profilo del *petitum* e della *causa petendi*) e dell'onere probatorio. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per quanto si va di seguito ad esporre.



E' orientamento ormai pacifico e condiviso dei Collegi ABF quello per cui, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, il cliente abbia diritto alla restituzione, stante il chiaro tenore dell'art. 125 sexies, comma 2, D. Lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 1 D. Lgs. n. 141/2010, di quella parte delle componenti economiche corrisposte anticipatamente all'intermediario ma aventi natura c.d. recurring, cioè soggette a maturazione nel corso del tempo e non ancora maturate alla data di estinzione del rapporto di finanziamento. Il diritto del cliente è strettamente correlato ai costi continuativi che, una volta intervenuta l'estinzione anticipata, non hanno più causa giustificativa e che, essendo stati sopportati anticipatamente al momento della conclusione del contratto, devono essere rimborsati secondo la regola dell'indebito oggettivo per difetto del sinallagma ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. (in tale senso si veda la decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017).

La non ripetibilità di commissioni e oneri eventualmente prevista dal contratto, anche ove accettata da entrambe le parti, deve considerarsi *contra legem* e contro i regolamenti di settore (oltre al menzionato art. 125 *sexies* del D. Lgs. 385/1993, cfr. l'Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008, la Comunicazione della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011, l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, l'art. 22, comma 15 *quater* del D. Lgs. 179/2012, la lettera al mercato congiunta di Banca d'Italia e IVASS del 26 agosto 2015).

Con specifico riguardo alle previsioni del contratto di finanziamento sottoposto all'esame del Collegio dal ricorrente, che - diversamente da quanto eccepito dalla resistente - ha versato in atti la documentazione integrale, deve rilevarsi che esso prevede – ponendole a carico del cliente come oneri da corrispondere in via anticipata – le commissioni bancarie. le commissioni di intermediazione e le spese contrattuali, nonché il premio assicurativo, per poi precisare nella parte descrittiva, che essi comprendono, indistintamente, "a) il compenso dell'istituto cessionario a copertura di ogni onere e spesa sostenuti a fronte delle attività preliminari all'erogazione del finanziamento, quali (...): gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adequamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento nonché i costi per l'esame della documentazione per la deliberazione e l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (...) e antiusura (...); b) il compenso per tutte le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per l'istruttoria, il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la raccolta ed esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota cedibile nei limiti del D.P.R. n. 180/1950, le notifiche, le comunicazioni e le visure camerali, gli adempimenti amministrativi connessi alla acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, le attività necessarie per la deliberazione ed estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenute gravanti sulla sua retribuzione, per l'acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, per l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio (...) e antiusura (...), per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (...); c) le provvigioni dovute, per l'attività professionale prestata per conto del Cedente e connesse al perfezionamento del contratto a Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi qualora intervenuti nella conclusione del contratto; d) i premi delle polizze assicurative obbligatorie per legge". A chiusura di tale descrizione il contratto disciplina l'ipotesi dell'estinzione anticipata del finanziamento stabilendo che "gli



oneri soggetti a maturazione nel corso del tempo inclusi nelle commissioni di intermediazione (...) e la quota parte non goduta dei premi assicurativi (...) saranno ristorati a favore del cliente", nella misura fissa per rata non goduta prevista dal contratto, per quanto concerne le commissioni di intermediazione, e nella misura prevista dalle Condizioni Generali di Polizza, per quanto concerne i premi assicurativi.

E tuttavia, data questa indifferenziata descrizione, risulta impossibile associare alle singole voci le tipologie di attività che esse includono e, quindi, la loro eventuale natura *up front* o *recurring*.

Se ne deve desumere - in conformità a consolidato orientamento dell'ABF espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/14 e anche in applicazione dell'art. 1370 cod. civ. e, ancor più, dell'art. 35, comma 2, del Codice del consumo – la natura *recurring* di tutte le voci di costo descritte in modo così opaco ed il diritto pertanto alla loro retrocessione sulla base del criterio del *pro rata temporis*.

La domanda del ricorrente è peraltro limitata alla sola commissione di intermediazione che risulta dovuta per € 1.191,74, al netto di quanto già retrocesso in sede di conteggio estintivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.191,74.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO